

ALLEGATO B) decreto N. 45 del 23/02/15

**Schema di convenzione
tra la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e l'Associazione "Caritas"-
per la gestione dei servizi relativi al Campo Rom Via Madonna del Piano**

L'anno 2015 il giorno..... del mese dipresso la sede della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest Via Gramsci, 561 Sesto Fiorentino

TRA

La SOCIETA' della SALUTE ZONA FIORENTINA NORDOVEST, partita iva 05517820485 con sede in Sesto Fiorentino – Via Gramsci, 561 - rappresentato da Sandra Sticci in qualità di Responsabile Area Servizi alla Persona nominato con Decreto Direttore SdS n. 246/2014;

E

L'Associazione "ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO SOLIDARIETA' CARITAS - ONLUS" con sede legale in FIRENZE - C.F. 94043850489 - iscritta all'albo provinciale delle associazioni di promozione sociale, come da documentazione in atti del Comune – rappresentato dal Sig. ANDREA GORI nato a Firenze il 25 ottobre 1948 e ivi residente in via Guicciardini, 18 n qualità di legale rappresentate;

Premesso che:

- Il Comune di Sesto Fiorentino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 25/10/2011 ha provveduto all'Attribuzione al Consorzio Società della Salute della gestione delle funzioni in materia socio assistenziale in gestione associata tra i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia";
- Tra le materie oggetto di delega al Consorzio Società della Salute il Comune di Sesto Fiorentino ha previsto anche la gestione del Campo Rom di Sesto Fiorentino, via Madonna del Piano;
- Le risorse per le attività sopra descritte saranno presenti all'interno dei trasferimenti del Comune di Sesto Fiorentino per la gestione delle funzioni delegate;
- Per le attività e i servizi relativi alla conduzione del Campo Rom e dei suoi occupanti è necessario individuare una Associazione specializzata nella gestione di questa tipologia di comunità;
- che allo scopo è stata interpellata l'Associazione "Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas – Onlus con sede legale in FIRENZE la quale ha gestito e gestisce nell'ambito provinciale campi Rom garantendo la necessaria professionalità in questo ambito specifico.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione regola e disciplina i rapporti tra la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e l'Associazione "CARITAS", di seguito denominata semplicemente Associazione, per la gestione delle attività e dei servizi relativi alla conduzione del Campo Rom di Sesto Fiorentino e dei suoi occupanti.

Art. 2

Le attività ed i servizi relativi alla conduzione del Campo Rom comprendono il complesso degli interventi volti a favorire il processo di inclusione degli individui compresi nella comunità Rom presente nel Campo sito in Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano.

Gli obiettivi da raggiungere sono pertanto:

- Promuovere processi di inclusione degli occupanti adulti del Campo Rom
- Promuovere processi di integrazione a sostegno della popolazione minore del Campo Rom
- Intensificare e migliorare i rapporti tra popolazione Rom ed i servizi presenti sul territorio

I percorsi sopra specificati si rivolgono a quelle famiglie che vivono attualmente all'interno del Campo Rom e che sono elencanti nell'allegato A alla presente convenzione.

A tale scopo l'Associazione si impegna a realizzare gli interventi in parola alle condizioni tutte della presente convenzione e del progetto dalla stessa presentato.

Art. 3

Il progetto di inclusione ed integrazione della popolazione adulta e minore è da realizzare seguendo le indicazioni cui sotto:

- Inserimenti scolastici e monitoraggio della frequenza scolastica per tutti i minori in obbligo scolastico;
- Partecipazione alle attività sportive e ricreative da parte di bambini e ragazzi con l'aiuto di volontari e con inserimento in strutture del tessuto cittadino;
- Partecipazione attiva delle famiglie ai contatti con i docenti, con la scuola e con le strutture di accoglienza;
- Attivazione di un percorso che consenta la creazione, condivisione e l'accettazione di un regolamento di gestione del campo da parte della Comunità Rom, con monitoraggio periodico;
- Attivazione di percorsi per la regolarizzazione dello status giuridico della popolazione Rom del campo;
- Attivazione di percorsi di inserimento in formazione professionale e/o di inserimento lavorativo per giovani e disoccupati;
- Facilitare l'uso dei servizi del territorio;
- Attivare processi di mediazione culturale e di informazione.

L'Associazione inoltre:

- Attuerà ogni altra attività educativa, ricreativa, culturale e sportiva rivolta ai bambini utile al raggiungimento degli obiettivi sopra prefissati;
- Provvederà allo svolgimento di attività di mediazione rispetto alle problematiche dei nuclei familiari e di tutoraggio rispetto alle problematiche concernenti lo status legale di alcuni Rom;
- Provvederà alla gestione dei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie;
- Manterrà i contatti con il Comune di Sesto Fiorentino in ordine alle funzioni rimaste di pertinenza dell'Ente Locale;
- Provvederà alla distribuzione di eventuali buoni acquisto o altri benefici economici riconosciuti alle famiglie occupanti il Campo Rom;
- Provvederà a mantenere i contatti con la Comunità Rom di cui all'allegato B per la quale sono state trovate soluzioni abitative stabili (Erp) al fine di monitorare il percorso di inclusione sociale intrapreso.

Art. 4

L'Associazione garantirà il servizio di cui alla presente convenzione con operatori competenti e di professionalità adeguata alle varie fasi e specifiche attività previste nei percorsi di inclusione di ciascuno dei componenti il nucleo. Il gruppo di lavoro dovrà essere coordinato da n. 1 persona qualificata come specificato nel progetto.

Art. 5

L'Associazione tramite il personale impegnato e il coordinatore delle attività curerà il costante monitoraggio dell'effettiva frequenza scolastica di tutti i minori soggetti all'obbligo scolastico, raccordandosi con i competenti organi scolastici e con il Servizio Sociale Professionale.

Il Coordinatore opererà in stretto rapporto con il Servizio Sociale Professionale della Società della Salute con una reperibilità telefonica nell'ambito dell'arco dell'orario di lavoro.

Il Coordinatore:

- ha responsabilità sull'organizzazione del lavoro;
- comunica immediatamente al Servizio Sociale presenze non autorizzate nel Campo, anche saltuarie;
- relaziona con cadenza bimestrale sull'andamento della gestione con particolare riferimento a:
 - o presenze non autorizzate
 - o problematiche riscontrate
 - o andamento delle attività
 - o stato di pulizia del campo (presenza di mezzi o rifiuti abbandonati)
 - o l'andamento dei percorsi di inserimento lavorativo attivati
 - o il controllo della frequenza scolastica

Art. 6

Alla Associazione verrà corrisposto l'importo di € 50.000,00 comprensivo di tutte le attività descritte, a rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività previste dalla convenzione.

La Società della Salute verserà:

- la somma pari al 50 % dell'importo totale a fronte della presentazione di un primo report dell'attività svolta da redigersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione.
- la somma pari al 50 % dell'importo totale a presentazione di nota di rimborso corredata dalla presentazione della documentazione concernente le spese sostenute, previa verifica finale del progetto, oltre alla presentazione di una relazione finale concernente lo svolgimento del progetto e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi perseguiti.

Le richieste di rimborso dovranno essere inviate in originale alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, Via Gramsci 561, 50019 Sesto Fiorentino (FI); una copia delle stesse, corredate dai report e dalla documentazione sopra indicata dovrà essere invece trasmessa al Polo amministrativo di Sesto Fiorentino che provvederà all'autorizzazione al pagamento. Il rimborso verrà effettuato dall'ente previa verifica degli adempimenti relativi alla regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile) coi dati che se dovuto, l'associazione si impegna a fornire alla SdS.

Diverse modalità saranno individuate con l'avvio della fatturazione elettronica (DM /2013).

La presente convenzione ha durata da gennaio a dicembre 2015.

Art. 7

L'Associazione dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale dipendente e non, sia per quanto riguarda gli infortuni e la malattia che per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione, nel caso utilizzi personale dipendente per lo svolgimento del servizio, dovrà altresì osservare nei riguardi dello stesso tutte le leggi, regolamenti e contratti disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, e quelle relative alla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008

L'Associazione risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione o inadempienza a leggi e regolamenti vigenti, in particolare quelli concernenti la normativa antinfortunistica e la Società della Salute si riterrà esonerata dalla responsabilità per gli infortuni e/o danni che gli utenti o il personale dovessero subire a causa di inadempienze o infrazioni a leggi e regolamenti relativi alla normativa antinfortunistica.

Art. 8

L'Associazione si impegna a rispettare la normativa sulla privacy ottemperando agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/03. E' fatto divieto alla Associazione e al personale della stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs 196/2003 la Associazione assume la qualifica di responsabile del trattamento, a tal fine, l'Associazione comunica all'amministrazione il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali dopo la firma della convenzione.

Art. 10

L'Associazione adempie agli obblighi posti dalle L. RT 82/2009 e L. 49/2010 sull'Accreditamento delle strutture e dei Servizi alla Persona , qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, ne sia soggetta.

L'Associazione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11

L'Associazione individua quale responsabile della presente convenzione il Sig. Andrea Gori che avrà anche la responsabilità dell'attività di rendicontazione.

La Società della Salute individua come responsabile il Sig. Alessandro Collini, Responsabile Polo amministrativo Sesto Fiorentino- Società della Salute.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

SOCIETA' della SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest
Sandra Sticci

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
SOLIDARIETA' CARITAS – ONLUS
Andrea Gori
